

Condizioni generali di ordinazione

Art. 1 Aspetti generali

1. Le presenti «Condizioni generali di ordinazione» nonché il «Codice per i partner di affari» («Codice») di Axpo nella versione in vigore al momento della stipula del contratto costituiscono parte integrante del contratto.
2. Nel presente documento, l'appaltatore (contratto di appalto) e il venditore (contratto di compravendita) sono detti «fornitore», mentre il committente (contratto di appalto) e il compratore (contratto di compravendita) sono detti «committente». L'opera da realizzare ovvero l'oggetto della compravendita sono detti «fornitura».
3. Le Condizioni generali di ordinazione e il Codice trovano applicazione in mancanza di accordi scritti divergenti presi nel caso specifico. Le Condizioni generali (condizione per la fornitura, il montaggio ecc.) e un Codice per i partner di affari del fornitore trovano applicazione solo se vengono riconosciuti espressamente per iscritto nel contratto.
4. In caso di contraddizione fra il contratto, le presenti Condizioni generali di ordinazione e il Codice fa stato quanto sancito in primo luogo nel contratto e in secondo luogo nelle Condizioni generali di ordinazione.
5. In aggiunta alle Condizioni generali di ordinazione, al Codice e alle disposizioni contrattuali, trovano applicazione le disposizioni del Diritto delle obbligazioni svizzero.

Art. 2 Fornitura in generale

1. Con la presentazione dell'offerta il fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutti gli elementi e le condizioni rilevanti ai fini del calcolo, della costruzione e della realizzazione della fornitura, comprensiva di accessori.
2. La fornitura deve essere realizzata sulla base di principi costruttivi affermati, tenendo conto dello stato più recente della scienza e della tecnica e utilizzando i materiali più idonei, in modo da soddisfare sotto ogni punto di vista lo scopo per cui è stata realizzata e da garantire la massima sicurezza operativa. La costruzione deve essere concepita in modo da ridurre al minimo possibile le revisioni e riparazioni, le quali si devono poter eseguire in tempi brevissimi e con costi il più possibile ridotti.
3. La fornitura deve inoltre essere conforme sotto ogni punto di vista alle norme legali e amministrative vigenti in materia, come pure alle norme tecniche applicabili.

Art. 3 Disegni, calcoli e istruzioni

1. Con sufficiente anticipo rispetto alla fabbricazione ovvero all'allestimento della fornitura, il fornitore consegna al committente per verifica e presa di posizione tutti i documenti tecnici importanti, quali disegni con le quote principali, distinte dei materiali, piani delle fondamenta, schemi, norme di collaudo, ecc. in duplice copia e in forma vincolante.
2. Il fornitore fornisce inoltre per tempo e in forma scritta vincolante tutti i dati necessari a eventuali terzi partecipanti al progetto.

3. Qualora, in seguito a successive modifiche della disposizione o delle dimensioni degli oggetti forniti dal fornitore, si rendano necessarie modifiche dei componenti costruttivi dell'impianto del committente o di forniture di terzi, tutti i costi derivanti da tali modifiche sono a carico del fornitore.
4. La presentazione e l'approvazione dei documenti da parte del committente non esonerano il fornitore dalla responsabilità di rispettare le garanzie e gli obblighi assunti per contratto.
5. Il fornitore rimette al committente, al più tardi al momento della consegna, istruzioni dettagliate in quadruplice copia per il montaggio, lo smontaggio, la sorveglianza, l'esercizio e la manutenzione dell'intera fornitura.

Al più tardi quattro settimane dopo il collaudo provvisorio (ai sensi dell'Art. 9), il fornitore consegna inoltre al committente 3 serie complete e corrette di tutti i disegni, gli schemi e degli altri documenti (di cui 1 serie riproducibile su carta e 1 supporto dati) necessari per la perfetta comprensione delle modalità operative, dell'esercizio e della manutenzione della fornitura, come pure per l'ordinazione dei ricambi.

Art. 4 Controlli, prove, termini, forza maggiore

1. Con adeguato preavviso il committente e i suoi rappresentanti possono accedere liberamente agli stabilimenti del fornitore e dei suoi subfornitori e hanno il diritto di ricevere tutte le informazioni desiderate sul progresso dei lavori, la qualità dei materiali utilizzati, ecc.
2. Né i controlli summenzionati da parte del committente né le prove di collaudo sollevano il fornitore dalla piena responsabilità del rispetto delle garanzie e degli obblighi assunti per contratto.
3. Il fornitore deve presentare con adeguato anticipo prima dell'inizio della fabbricazione un programma di lavoro indicativo e aggiornare costantemente il committente sul progresso dei lavori. Se sussistono rischi incombenti di un ritardo della fornitura, il committente deve esserne informato immediatamente, specificando anche i motivi del possibile ritardo. Simultaneamente gli si deve anche comunicare quali misure intende adottare il fornitore per garantire comunque una puntuale messa in servizio.
4. Se il fornitore viene ostacolato nell'adempimento dei propri obblighi da eventi straordinari, non prevedibili e non imputabili a sua responsabilità, di tale gravità da rendere impossibile il rispetto del programma di lavoro o dello scadenziario, nonostante tutti gli sforzi e le misure che si possono da lui ragionevolmente pretendere, egli deve segnalarlo immediatamente per iscritto al committente, fornendo le relative prove. Nei casi di forza maggiore il fornitore ha diritto a una proroga adeguata dei termini concordati per contratto. Il committente decide in merito alla durata della proroga, che di regola corrisponde alla durata del ritardo. Scioperi, serrate e restrizioni alle importazioni valgono come impedimento ai sensi delle presenti disposizioni se sussistono i presupposti menzionati nel primo capoverso.

Ai sensi delle presenti disposizioni, non costituisce motivo di impedimento la circostanza dell'impossibilità di acquistare materie prime o materiali ai prezzi previsti o di eseguire i trasporti ai prezzi previsti. Tale rischio è sempre a carico del fornitore.

Se il fornitore omette di segnalare o comprovare l'impedimento ai sensi del capoverso 1 del presente articolo, non può pretendere in seguito che le circostanze impedienti vengano prese in considerazione.

Il fornitore non ha diritto ad alcun indennizzo per il ritardo nell'adempimento del contratto causato dalle circostanze impedienti.

Art. 5 Imballaggio, stoccaggio, spedizione, trasporto

1. Il committente deve essere informato per iscritto non appena il materiale è pronto per la spedizione. Se, su richiesta del committente, la spedizione del materiale deve essere rimandata oltre il termine di consegna concordato, il fornitore immagazzina gratuitamente la fornitura nel proprio stabilimento o in altro luogo idoneo per un massimo di 6 mesi.
2. Vale la clausola di arrivo DDP degli INCOTERMS 2020. Il passaggio di utili e rischi, come pure della proprietà, avviene comunque solo con il collaudo provvisorio ai sensi dell'Art. 9 cifra 1. Il committente si riserva il diritto di effettuare il trasporto con veicoli propri.
3. I costi di stoccaggio della fornitura nel luogo di destinazione fino al termine del montaggio sono a carico del committente. L'immagazzinamento avviene sotto la responsabilità del fornitore, che lo può sorvegliare. Lo spazio per lo stoccaggio viene messo gratuitamente a disposizione dal committente.

Art. 6 Collaboratori e subappaltatori del fornitore

1. In riferimento all'erogazione di tutte le prestazioni il fornitore è tenuto a osservare tutte le prescrizioni rilevanti in materia di diritto del lavoro, protezione dei lavoratori, assicurazioni sociali e imposte (alla fonte) per sé e per i suoi collaboratori, segnatamente le prescrizioni concernenti il salario minimo e le condizioni lavorative minime nonché i periodi di lavoro e riposo, la durata minima di vacanze, la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, la tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani e il divieto di discriminazione, segnatamente la parità di trattamento tra donna e uomo. Egli osserva la legislazione svizzera in vigore e i contratti normali e collettivi di lavoro applicabili (di obbligatorietà generale). Egli deve osservare le disposizioni della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN).

Per il personale a prestito occorre osservare anche le disposizioni in materia di diritto del personale a prestito. L'impiego di personale a prestito dall'estero non è ammesso (art. 12 cpv. 2 Legge sul collocamento, LC).

Per le prestazioni dall'estero il fornitore deve inoltre osservare tutte le prescrizioni rilevanti in materia di stranieri, soggiorno, lavoratori distaccati, annuncio e autorizzazione nonché del mercato del lavoro.

Se l'erogazione di una parte essenziale della prestazione contrattuale in conformità con il contratto da parte del fornitore (o del suo subappaltatore) è a repentaglio a seguito di decisioni passate in giudicato delle autorità, il committente è autorizzato a sciogliere il contratto anzitempo senza diritto di risarcimento per il fornitore. La dichiarazione di scioglimento deve essere preceduta da un sollecito scritto preliminare che deve concedere un termine di 10 giorni civili per porre rimedio.

2. In riferimento all'erogazione di tutte le prestazioni, e su richiesta del committente, il fornitore è tenuto a comprovare a quest'ultimo immediatamente tramite documenti eloquenti l'osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni rilevanti di cui all'Art. 6 cifra 1 per sé e per i suoi collaboratori (a prestito). Il committente si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento controlli e attuare i provvedimenti necessari.

In caso di prestazioni dall'estero occorre comprovare che l'attività lucrativa è ammessa in Svizzera (art. 91 della Legge sugli stranieri LStr) alla sottoscrizione del presente contratto da parte del fornitore, comunque prima dell'inizio dei lavori.

In caso di prestazioni nel settore dell'edilizia, dell'ingegneria civile e dei rami accessori dell'edilizia la prova deve essere fornita alla sottoscrizione del presente contratto da parte del fornitore, in ogni caso prima dell'inizio dell'erogazione delle prestazioni, e comprendere quanto segue nella forma idonea per le autorità competenti (moduli delle autorità). In via eccezionale è possibile rinunciarvi (collaborazione ripetuta ai sensi dell'art. 8b cpv. 4 Ordinanza sui lavoratori distaccati, ODist), se il committente dà il suo consenso scritto.

- a. In caso di fornitore svizzero: rispetto delle condizioni salariali minime (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a Legge sui lavoratori distaccati, LDist):
 - Dichiarazione del fornitore in cui garantisce per i suoi collaboratori il rispetto delle condizioni salariali minime, corredata di elenco dei nominativi dei collaboratori previsti per l'esecuzione dei lavori oppure appartenenti al personale fisso in Svizzera, con indicazioni concernenti l'assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale applicabile nonché con la conferma scritta dei collaboratori in cui dichiarano di ricevere la retribuzione minima prescritta per la loro classe salariale (autodichiarazione ai sensi dell'art. 8b cpv. 1 lett. b ODist).
 - (Se disponibile) Attestazione degli organi d'esecuzione paritetici (art. 8b cpv. 1 lett. c ODist) previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale secondo cui il rispetto delle condizioni salariali e lavorative da parte del fornitore è stato controllato e non sono state riscontrate infrazioni.
 - (Se disponibile) Iscrizione del fornitore in un registro tenuto dai datori di lavoro e dai lavoratori o da un'autorità che attesta che non sono in corso procedimenti per infrazione alle condizioni salariali e lavorative minime e non sussiste alcuna infrazione di questo tipo (iscrizione nel registro professionale ai sensi dell'art. 8b cpv. 1 lett. d ODist).
 - Se il fornitore è iscritto nel registro di commercio svizzero da meno di due anni e se non è in grado di presentare né un'attestazione degli organi d'esecuzione paritetici, né un'iscrizione nel registro professionale: prova che le dichiarazioni ai sensi dell'art. 8b cpv. 1 e 2 ODist sono state trasmesse anche ai competenti organi paritetici ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a LDist.
- b. In caso di fornitore estero: rispetto delle condizioni salariali minime (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LDist):
 - Conferma del distacco firmata dal fornitore e dai collaboratori con indicazioni sul salario attuale nel Paese d'origine, sulle indennità supplementari accordate e le indennità di cui all'art. 1 LDist, sull'assegnazione alla classe

salariale, con indicazioni sui salari minimi e sui periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale applicabile per l'impiego in Svizzera (conferma del distaccoamento ai sensi dell'art. 8b cpv. 1 lett. a ODist).

- c. In caso di fornitore svizzero ed estero: rispetto delle condizioni lavorative minime (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. da b a f LDist):
- Dichiarazione firmata dal fornitore in merito al rispetto delle prescrizioni concernenti i periodi di lavoro e riposo, la durata minima di vacanze, la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, la tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani e la non discriminazione, segnatamente la parità di trattamento tra donna e uomo ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. da b a f LDist (autodichiarazione ai sensi dell'art. 8b cpv. 2 lett. a ODist).
 - (Se disponibile) Certificazioni riconosciute concernenti la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro (art. 8b cpv. 2 lett. b ODist).
- d. (Se applicabile) Attività lucrativa indipendente secondo il diritto svizzero (art. 1a cpv. 1 LDist).

Nel corso dell'erogazione della prestazione nel settore dell'edilizia, dell'ingegneria civile e dei rami accessori il fornitore deve presentare al committente su richiesta di quest'ultimo immediatamente, comunque almeno a cadenza annuale, documenti attuali che comprovano il rispetto delle condizioni salariali minime e il pagamento ininterrotto dei contributi sociali per i suoi collaboratori (a prestito). Sul posto dell'erogazione della prestazione (cantiere) egli deve inoltre consentire il controllo sul rispetto delle condizioni salariali minime e delle condizioni lavorative minime.

Se il fornitore non presenta entro 10 giorni lavorativi dall'invito scritto del committente i documenti giustificativi di cui all'Art. 6 cifra 2, egli deve al committente una pena convenzionale di CHF 25'000 e il committente è autorizzato a sciogliere in anticipo il contratto senza alcun diritto di risarcimento del fornitore nonché a informare la Commissione paritetica. È fatto salvo il diritto del committente di far valere una pena convenzionale superiore al risarcimento.

3. Il subappalto di lavori a terzi (subappaltatori) oggetto del presente contratto necessita dell'autorizzazione scritta del committente. Il subappalto di lavori a vari livelli (subappalto multiplo) è ammesso solo se è espressamente contemplato nell'autorizzazione scritta. L'autorizzazione scritta deve essere richiesta al committente per iscritto prima dell'attribuzione dei lavori, in ogni caso prima dell'inizio dei relativi lavori presentando il contratto da stipulare con il terzo.

In caso di subappalto di lavori autorizzato, il fornitore deve obbligare il subappaltatore almeno in ugual misura per iscritto a osservare tutte le prescrizioni e disposizioni rilevanti di cui all'Art. 6 cifra 1, a comprovare l'osservanza ai sensi dell'Art. 6 cifra 2 e a vietare il subappalto oppure, in caso di subappalto multiplo autorizzato, a trasferire tali obblighi agli altri subappaltatori. Egli deve farsi concedere il diritto ai sensi dell'Art. 6 cifra 2, all'occorrenza di eseguire controlli e di adottare i provvedimenti necessari.

Se il fornitore viola le regole di subappalto di cui sopra, consentendo il subappalto di lavori o facendo eseguire lavori da terzi (subappaltatori) senza autorizzazione scritta, egli deve al committente una pena convenzionale del CHF 25'000. Il committente è inoltre autorizzato a ritirare al fornitore interamente o parzialmente la continuazione dei suoi lavori, senza che quest'ultimo possa far valere per questo motivo alcun

diritto di risarcimento. È fatto salvo il diritto del committente di far valere una pena convenzionale superiore al risarcimento.

Nonostante l'autorizzazione al subappalto il fornitore rimane interamente responsabile nei confronti del committente dell'erogazione di tutte le prestazioni contrattuali conformemente al contratto.

4. L'appaltatore risponde nei confronti del committente interamente dell'osservanza dell'Art. 6.

Art. 7 Conseguenze legali dei ritardi nella consegna

1. Se il termine di consegna concordato per contratto o prorogato ai sensi dell'Art. 4 cifra 4 (nel luogo di destinazione definito) o il termine finale di montaggio non viene rispettato dal fornitore, questi deve versare al committente una pena convenzionale ai sensi dell'art. 160 CO. Tale pena convenzionale ammonta all'1% del prezzo della fornitura per ciascuna settimana intera di ritardo. A partire dalla quarta settimana, la percentuale raddoppia. La detrazione complessiva a causa del ritardo nella consegna è limitata al massimo al 10% del prezzo della fornitura.

Il termine di consegna è da considerarsi rispettato se entro la scadenza pervengono al committente la comunicazione della disponibilità della fornitura nel luogo di destinazione indicato, conformemente all'Art. 5 cifra 2, oppure la comunicazione della conclusione del montaggio.

2. Il committente ha la facoltà di detrarre la pena convenzionale da un pagamento che deve effettuare. Il pagamento ovvero la compensazione della pena convenzionale non esonerano il fornitore dall'adempimento dei restanti obblighi contrattuali (art. 160, capoverso 2 CO). Il committente può richiedere la pena convenzionale anche se accetta senza riserve l'adempimento tardivo.
3. Il committente ha il diritto di concedere al fornitore un termine adeguato per l'adempimento in un secondo tempo. Se il fornitore è ancora inadempiente allo spirare della proroga, il committente può rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il risarcimento del danno cagionato dall'inadempienza o di recedere dal contratto e pretendere il risarcimento del danno derivato dal mancato contratto. Restano riservati gli artt. 108 e 366 CO. Sussiste inoltre cumulativamente il diritto del committente al pagamento della pena convenzionale ai sensi del numero 1.

Art. 8 Montaggio, messa in servizio e prova tecnica

1. Montaggio, messa in servizio e prova tecnica sono inclusi nel prezzo contrattuale.
2. Se il contratto prevede lavori a regia fatturabili separatamente, essi sono fatturati alle tariffe di montaggio valide al momento della stipula del contratto. I lavori a regia vanno fatturati mensilmente sulla base dei rapporti di lavoro visti dal committente.
3. Il fornitore deve assicurare a proprie spese contro gli infortuni tutti gli impiegati, gli operai e i manovali da lui assunti e retribuiti per il montaggio, la messa in servizio e la prova tecnica.
4. Il montaggio deve essere eseguito in modo razionale e possibilmente senza interruzioni, nonché sottoposto a efficaci controlli.

Art. 9 Collaudo provvisorio, periodo di garanzia, collaudo definitivo e prescrizione

1. Al termine del montaggio o al completamento della fornitura, la fornitura viene sottoposta a un controllo congiunto da parte del fornitore e del committente,

come pure a una prova tecnica per attestarne la funzionalità. Se l'esito dei controlli e della prova tecnica è positivo, viene redatto un verbale sul risultato di tali prove, che dovrà essere sottoscritto da entrambi i contraenti. Con la firma del verbale si attesta l'avvenuto *collaudo provvisorio* della fornitura.

Se il collaudo provvisorio subisce un ritardo per colpa del committente, tale collaudo va eseguito dopo la comunicazione della disponibilità del committente, ma in ogni caso al più tardi sei mesi dopo la comunicazione della disponibilità del fornitore.

2. L'adempimento delle prescrizioni delle autorità va comprovato al più tardi prima del collaudo provvisorio.
3. Con la data del collaudo provvisorio inizia il periodo di garanzia; simultaneamente la fornitura diventa di proprietà del committente.
4. Il periodo di garanzia è pari a 2 anni. Durante il periodo di garanzia il committente può far valere difetti di qualsiasi tipo. Una volta terminato il periodo di garanzia, viene eseguito il *collaudo definitivo*, a condizione che sia attestata la funzionalità operativa della fornitura nel suo complesso. Anche il collaudo definitivo è oggetto di un verbale congiunto che deve essere sottoscritto da entrambi i contraenti. L'approvazione della fornitura a motivo del collaudo definitivo non si estende ai difetti oggetto di ricorso in garanzia e non ancora eliminati al momento dell'accettazione definitiva, né ai componenti che si rivelano difettosi solo al momento del collaudo definitivo.
5. Se devono essere eliminati difetti o effettuate forniture sostitutive, il periodo di garanzia per i componenti interessati da tali misure inizia a decorrere nuovamente dal giorno di esecuzione del nuovo collaudo provvisorio. In caso di lavori o modifiche notevoli o forniture di ricambi di importanza fondamentale per il funzionamento della fornitura, va concesso un nuovo periodo di garanzia per l'intera fornitura. La nuova garanzia dura comunque al massimo cinque anni dal primo collaudo provvisorio della fornitura o di una parte della stessa.
6. I diritti del committente legati alla garanzia per i difetti cadono in prescrizione allo scadere di due anni dal collaudo definitivo nel caso di una fornitura mobile e allo scadere di cinque anni dal collaudo definitivo nel caso di una fornitura fissa. Se i difetti di una fornitura mobile, integrata in un impianto fisso conformemente alle disposizioni, hanno causato la difettosità dell'impianto fisso, il termine di prescrizione per la fornitura mobile è pari a cinque anni.

Art. 10 Garanzie

1. Il fornitore garantisce una costruzione ed esecuzione ineccepibili dell'intera fornitura, nonché la sua piena idoneità operativa e funzionalità.
Durante il periodo di garanzia, il fornitore si impegna a riparare al più presto a proprie spese o a sostituire con componenti nuovi, se necessario basati su una diversa costruzione idonea, qualsiasi componente e attrezzatura della propria fornitura che presenti difetti di costruzione, materiale, esecuzione o montaggio o che in altro modo non soddisfi i requisiti contrattuali.
2. Eventuali benefici indiretti per il committente, derivanti dall'eliminazione dei difetti, non vengono presi in considerazione. Sono esclusi dalla garanzia il normale deterioramento dei pezzi di usura e i danni riconducibili a controlli insufficienti o errori di comando da parte del personale dello stabilimento (malgrado le istruzioni chiare e corrette).

Art. 11 Conseguenze legali del mancato rispetto delle garanzie

1. Se la fornitura presenta difetti di tale gravità o in altro modo diverge tanto sostanzialmente dal contratto da essere inutilizzabile per il committente o da non potersi ragionevolmente pretendere da quest'ultimo il collaudo provvisorio o definitivo, il committente può respingere la fornitura, recedere dal contratto e chiedere un risarcimento del danno.
2. Se i difetti o le divergenze dal contratto sono meno gravi, il committente concede al fornitore un termine adeguato per apportare i miglioramenti necessari per il rispetto delle garanzie.

Se i difetti non vengono eliminati o se gli interventi non hanno esito positivo entro il termine fissato, il committente ha il diritto di eseguire per conto proprio i lavori in garanzia o di farli eseguire da un terzo a spese del fornitore. Se il committente rinuncia invece all'eliminazione dei difetti o se gli stessi hanno potuto essere eliminati solo parzialmente, determinando una diminuzione del valore dell'opera, il committente può applicare al prezzo un'adeguata riduzione.

Art. 12 Responsabilità dei rischi, assicurazione, responsabilità per danni

1. Il fornitore si assume la piena responsabilità dei rischi per l'intera fornitura fino al momento del collaudo provvisorio.
2. L'assicurazione dei normali rischi di trasporto e stoccaggio nonché dei rischi di montaggio fino al collaudo provvisorio è a carico del fornitore.
3. Il fornitore risponde di tutti i danni provocati al committente dalla fornitura, dal fornitore o dal personale ausiliario dello stesso, con esclusione dei danni conseguenti, quali interruzioni di corrente o della produzione, perdita di guadagno e altri danni indiretti. Tale responsabilità per i danni materiali e patrimoniali è limitata a un importo di CHF 10'000'000 per ogni singolo ordine. Per ordini di valore superiore a CHF 10'000'000, la limitazione della responsabilità deve essere concordata separatamente.

Art. 13 Prezzi, condizioni di pagamento, prestazioni di garanzia

1. I prezzi concordati sono prezzi fissi forfetari in franchi svizzeri per la fornitura definita nel contratto, ultimata e collaudata. Essi comprendono tutti i costi di personale e materiale che il fornitore deve assumersi per la fornitura definita nel contratto.
2. La circostanza dell'impossibilità di acquistare materie prime o materiali ai prezzi previsti o di eseguire i trasporti ai prezzi previsti non legittima il fornitore a una modifica dei prezzi concordati o a uno scioglimento del contratto.
3. Per ordini di importo inferiore a CHF 100'000 non viene versato alcun acconto né pagamento anticipato. Il committente può chiedere una garanzia bancaria o assicurativa conformemente al numero 7.
4. Qualora venga concordato un acconto o pagamento anticipato per ordini di importo superiore a CHF 100'000, fino al momento del collaudo provvisorio il fornitore deve prestare al committente una garanzia (per quest'ultimo gratuita) di valore pari a detto acconto o pagamento anticipato. L'acconto o pagamento anticipato viene versato entro 60 giorni dal ricevimento della conferma d'ordine del fornitore e di una garanzia bancaria o assicurativa ben accetta al committente (modello fornito dal committente). La garanzia assicura fino al collaudo provvisorio il pagamento che deve effettuare il committente. Viene

liberata dal committente dopo la firma del verbale (Art. 9 cifra 1).

5. In caso di forniture parziali, i pagamenti relativi alle singole parti sono esigibili proporzionalmente in base al piano dei pagamenti concordato.
6. Il pagamento di eventuali differenze concordate tra prezzo di base e prezzo finale della fornitura avviene entro 60 giorni dal collaudo provvisorio e dalla fattura definitiva. Se il collaudo provvisorio viene rimandato senza che il fornitore ne abbia colpa, la differenza è esigibile 6 mesi dopo il collaudo provvisorio.
7. Il 10% del prezzo finale della fornitura viene trattenuto come deposito di garanzia fino allo scadere della stessa o viene versato con l'ultima rata dopo il ricevimento di una garanzia bancaria o assicurativa ben accetta al committente (modello fornito dal committente).
Il deposito di garanzia assicura gli obblighi del fornitore derivanti dalle disposizioni di garanzia. Viene liberato dal committente allo scadere della garanzia se non sono stati rilevati difetti della fornitura ovvero se il fornitore ha adempiuto integralmente i propri obblighi di garanzia. Il deposito di garanzia non frutta interessi.
8. I pagamenti avvengono al netto a 60 giorni dal ricevimento delle fatture. Le scadenze dei singoli pagamenti devono essere indicate dal fornitore.

Art. 14 Cessione e costituzione in pegno

1. I crediti spettanti al fornitore in base al presente contratto non si possono cedere né costituire in pegno senza previo consenso scritto del committente.

Art. 15 Diritti di protezione

1. Tutti i diritti di protezione della proprietà intellettuale insorti con l'adempimento del contratto (erogazione della fornitura) appartengono al committente. Il fornitore si assicura per contratto che al personale impiegato da lui o da eventuali terzi incaricati non spetti nessun diritto di autore né di brevetto sui risultati del lavoro.
2. Il fornitore garantisce che con l'adempimento del contratto non viene violato alcun diritto di protezione di terzi.
3. Il fornitore si impegna a respingere immediatamente le pretese di terzi a causa di una violazione dei diritti di protezione e ad assumersi tutti i costi, ivi compresi i risarcimenti dei danni che ne dovessero derivare al committente.
4. Il committente si impegna a comunicare immediatamente al fornitore tali pretese e a mettergli a disposizione tutti i documenti utili per respingerle, sempre che non vi si oppongano motivi di segretezza.

Art. 16 Forniture successive, revisioni, riparazioni

1. Il fornitore si impegna a evadere eventuali ordinazioni successive entro il periodo di garanzia alle condizioni del contratto e a prezzi equi e, su richiesta del committente, a effettuare a prezzi equi tutte le revisioni e le riparazioni che si rendessero necessarie dopo la scadenza della garanzia della sua fornitura.

Art. 17 Riservatezza

1. Il fornitore è tenuto a trattare con riservatezza tutti i documenti e le informazioni ricevuti in relazione alla fornitura (come ad esempio immagini, disegni ecc.) e a utilizzarli esclusivamente ai fini dell'erogazione della fornitura.
2. L'obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e continua fino alla scadenza di cinque anni dal collaudo definitivo o dalla cessazione anticipata del rapporto contrattuale.

Art. 18 Protezione dei dati

1. Le parti contrattuali si impegnano a rispettare il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.
2. I dati personali possono essere trattati solo per le finalità del contratto e solo nella misura necessaria per il relativo adempimento e la relativa esecuzione.
3. Il fornitore si impegna ad adottare tutte le misure e le precauzioni tecniche e organizzative appropriate per tutelare i dati personali e proteggerli dal trattamento non autorizzato o illegale e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.
4. Qualora, nel quadro del contratto, il fornitore tratti dati personali su incarico del committente, le parti contrattuali devono firmare un accordo separato sul trattamento dei dati.

Art. 19 Requisiti formali

1. Laddove nelle presenti condizioni o nel contratto sia previsto il requisito della forma scritta, esso, nella misura consentita dalla legge, è rispettato anche dalla firma elettronica (semplice o qualificata) (ad es. tramite DocuSign).

Art. 20 Diritto applicabile, foro competente, controversie

1. Il presente rapporto giuridico è retto dal diritto svizzero. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale, in vigore per la Svizzera dal 01.03.1991) è espressamente e integralmente esclusa.
2. Le parti riconoscono Baden/AG, Svizzera, come foro competente.
3. Le controversie tra il committente e il fornitore sono giudicate dai tribunali ordinari.
4. Eventuali divergenze di opinione non autorizzano il fornitore a interrompere i lavori o a rifiutarsi di fornire una qualsiasi prestazione contrattuale, né il committente a rifiutare i pagamenti esigibili.